PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI

Art. 18

Assegno temporaneo mensile

I cittadini italiani, rimpatriati dalla Libia, i quali sono in possesso dei requisiti per il diritto a pensione in base alla vigente disciplina legislativa italiana della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi, nonche' dei fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, possono, a domanda, ottenere dall'istituto medesimo un assegno temporaneo mensile, corrisposto per 13 mensilita', nella misura corrispondente ai trattamenti minimi di pensione previsti, rispettivamente, per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi dalla predetta assicurazione generale. L'assegno e' integrato delle quote di maggiorazione previste per i familiari a carico nella misura e con le norme in vigore nell'anzidetta assicurazione generale obbligatoria. Ai fini della determinazione dell'anzianita' assicurativa si tiene conto sia dei periodi di assicurazione in Italia, ivi compresi quelli relativi alle posizioni trasferite all'I.N.A.S. libico, sia dei periodi di occupazione in Libia, utilizzabili, questi ultimi, sulla base di idonea documentazione probatoria o, in difetto, sulla base di dichiarazione resa e sottoscritta dagli interessati a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure davanti ai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Libia. I periodi di attivita' svolti in Libia in qualita' di lavoratori autonomi sono valutati secondo le norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori medesimi. L'assegno temporaneo non spetta ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive od integrative di detta assicurazione o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero dall'assicurazione stessa. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a sostituirsi ai cittadini previsti nel presente articolo, entro il limite delle somme erogate, negli eventuali diritti ad essi spettanti nei confronti dell'Istituto assicuratore libico. (4)

Versione in vigore dal 27 agosto 1972, non più in vigore dal 6 giugno 2012 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1970

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) Il D.L. 30 giugno 1972, n.267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n.485, ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 1) che "Le norme contenute negli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, continuano a trovare applicazione dopo il 31 dicembre 1972 e fino a quando la materia che forma oggetto del citato decreto-legge non sara' organicamente disciplinata con legge successiva".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dei-cittadini-italiani-rimpatriati-dalla-libia/art-18-assegno-temporaneo-mensile/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it